

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 56

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 aprile 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18
(DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2022)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto di questa legge".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 dopo le parole: "ai sensi del comma 1 dell'articolo 2," è inserita la seguente: "prioritariamente".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è inserito il seguente:

"4 bis. In caso di necessità la struttura sanitaria competente per territorio può ricorrere anche ad un micologo non appartenente alla struttura sanitaria pubblica purché sia in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), sempre senza ulteriori oneri per la finanza pubblica."

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"1. Costituisce titolo per la raccolta, la ricevu-
ta di pagamento di euro 20,00 per i residenti nella regione Marche e di euro 50,00 per i non residenti nella regione Marche."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è abrogato.

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 18/2022)

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 le parole: "ai Comuni delle Unioni montane e ai Comuni il cui territorio confina interamente con una Unione montana non considerando il confine con altre regioni, in rapporto alla superficie boschiva degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "alle Unioni montane".

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse derivanti dai proventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 sono destinate alle Unioni montane e quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6 alla Regione che le ridistribuisce alle Unioni montane e sono destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi, alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta."

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è aggiunto il seguente:

"3 ter. I criteri e le modalità per il riparto e l'assegnazione alle Unioni montane delle risorse di cui ai commi 1 e 2 sono definiti da successivi atti da parte della Giunta regionale."

4. I commi 1 bis, 3 e 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 sono abrogati.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 18/2022)

1. L'articolo 17 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 2 e della lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 sono iscritte a carico del Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026/2028 e quantificate in euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed in euro 155.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, la spesa massima di euro 150.000,00 per l'anno 2026 e di euro 155.000,00 per gli anni 2027 e 2028, mediante impiego delle risorse già

iscritte nel bilancio 2026/2028 a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa.

3. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.”.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 3 ter dell'articolo 10 della l.r. 18/2022, come inserito dall'articolo 5.

2. Le modifiche introdotte dall'articolo 3 decorrono dal 1° gennaio 2027.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.